

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1752}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 febbraio 1973 (Stampato n. 643)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VASECCHI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 febbraio 1973*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RIGUARDANTE IL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia, in particolare per stimolare lo sviluppo degli scambi tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

RICOSTRUZIONE DELLA LINEA

Articolo 1

Si procederà alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Nella presente Convenzione questo tratto è denominato « la linea ».

Articolo 2

1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese.
2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalità di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi.

Articolo 3

1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano.
2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi.

Articolo 4

1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato.

2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentati entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalità fissate di comune accordo dai due Governi.

Articolo 5

1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione possono essere consentite di comune accordo dai due Governi.

2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.

Articolo 6

Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono fissati di comune accordo.

Articolo 7

1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia.

2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale delle imprese invitate.

3. La lista delle imprese italiane è fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiederà.

Articolo 8

Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazione francese.

Articolo 9

I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA LINEA

Articolo 10

1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.).

2. Il Governo italiano può far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformità degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati.

3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalità da esse stabilite, potrà far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare tra-sbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potrà inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo.

Articolo 11

1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese.

2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi.

3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane.

Articolo 12

1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea.

2. Questo conto è stabilito secondo le modalità fissate dall'allegato I alla presente Convenzione.

3. L'avanzo od il *deficit* risultante da detto conto è a favore od a carico dello Stato italiano.

4. Il rimborso del *deficit* o l'accreditamento dell'avanzo avviene secondo le modalità fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione.

Ogni semestre può essere versato un acconto corrispondente al 50 per cento del risultato di gestione dell'anno precedente.

5. Il regolamento definitivo avverrà entro dodici mesi dalla data della rimessa dei conti.

Articolo 13

1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalità fissate dall'accordo previsto dall'articolo 14 della presente Convenzione.

2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine sono ripartite tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana.

Articolo 14

Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine e provenienza italiana, utilizzati a questo fine; questi materiali sono ammessi liberi da vincoli e restrizioni economiche di importazione.

Articolo 16

1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalità della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963.

2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e può eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone.

Articolo 17

I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II).

Articolo 18

I due Governi si impegnano a sopprimere al momento dell'apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla linea.

Articolo 19

1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18.

2. La detta Commissione potrà egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 20

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi.

2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi può sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri.

3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri così designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del tribunale arbitrale.

4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potrà, in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di procedere alle nomine necessarie.

5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie.

Articolo 21

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 24 giugno 1970, in due esemplari redatti ciascuno in italiano ed in francese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Aldo MORO

Per il Governo
della Repubblica francese
E. BURIN DES ROZIERES

ALLEGATO I ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, RIGUARDANTE IL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA, CONCERNENTE LA TENUTA DEL CONTO DI GESTIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Il « conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea » previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, « conto di gestione della linea » concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil.

Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunità definite dall'articolo 13 della Convenzione.

Detto conto è tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 2

Non figurano nel « conto di gestione della linea »:

- gli introiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione;
- le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione.

Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea.

Articolo 3

La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra « la linea » e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico.

La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra « la linea » e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 4

Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e della specializzazione degli agenti.

Esse sono maggiorate degli oneri indiretti alle tariffe in vigore al momento della fornitura delle prestazioni.

Le spese di materiali e di materie di consumo sono computate al prezzo di sostituzione maggiorato delle spese di trasporto e delle spese di magazzino calcolate forfettariamente.

Le prestazioni effettuate dagli imprenditori e dai fornitori in esecuzione di contratti, ordini o acquisti sono computate per l'ammontare delle somme realmente pagate così come risultano dalle fatture presentate dai fornitori e dagli imprenditori.

Articolo 5

Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale.

Articolo 6

Le spese generali sono fatturate al conto di gestione della linea secondo le regole applicabili presso la S.N.C.F. per la fatturazione delle prestazioni allo Stato francese.

ALLEGATO II ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, RIGUARDANTE IL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA, RELATIVO ALL'ELENCO DEGLI IMMOBILI PREVISTO ALL'ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE

Sezione della linea Cuneo-Ventimiglia in territorio francese

Elenco dei fabbricati delle stazioni da destinare all'esercizio

Stazioni	Fabbricati esistenti da destinare all'esercizio	Osservazioni
Vievola	Fabbricato viaggiatori (F.V.) e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati. Saranno installate delle recinzioni per delimitare gli impianti sociali della S.N.C.F. Dovrà essere costruita una strada di accesso a questi ultimi.
Tenda	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati.
Briga	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	
San Dalmazzo di Tenda	Parte del fabbricato viaggiatori.	I locali di servizio necessari all'esercizio saranno ottenuti mediante adattamenti da realizzare all'interno del fabbricato esistente e mediante riduzione degli impianti assegnati al servizio sociale della S.N.C.F. Il sottopassaggio sarà ripristinato. Saranno installate delle recinzioni per delimitare gli impianti sociali.
Fontan-Saorge	Parte lato Nizza del pianterreno e del primo piano del fabbricato viaggiatori.	Queste parti del pianterreno e del primo piano saranno ripristinate. Il secondo piano sarà conservato dal servizio sociale della S.N.C.F. Sarà costruito un sottopassaggio pedonale per migliorare l'accesso agli impianti sociali e delle recinzioni saranno installate per delimitarli.
Piena	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati.